



Ordinanza relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE)

del 15 febbraio 2017

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 1, 18 e 19 della legge federale del 30 settembre 2016¹ sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE),

ordina:

Sezione 1: Autorità competente

Art. 1

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'autorità della Confederazione competente per l'esecuzione della LMCCE.

Sezione 2: Contributo di solidarietà

Art. 2 Presentazione delle domande

¹ Le domande per la concessione del contributo di solidarietà vanno presentate all'UFG al più tardi il 31 marzo 2018.

² L'UFG mette a disposizione un modulo e una guida per la presentazione della domanda.

Art. 3 Qualità di vittima

¹ Per dimostrare la sua qualità di vittima il richiedente descrive sul modulo di domanda le proprie esperienze passate.

² Inoltre, allega alla domanda i documenti idonei a illustrare la sua qualità di vittima e reperibili con un onere ragionevole.

RS 211.223.131

¹ RS 211.223.13

³ Documenti idonei sono in particolare:

- a. atti di istituti;
- b. atti di autorità tutorie;
- c. atti di istituti educativi o penitenziari;
- d. cartelle mediche o psichiatriche;
- e. estratti da verbali di consigli comunali;
- f. certificati scolastici;
- g. attestati di domicilio.

⁴ Il richiedente può ricorrere al sostegno degli archivi e dei servizi di contatto cantonali per procurarsi i documenti.

⁵ Se non sono disponibili documenti, specialmente perché sono stati distrutti o non sono più reperibili oppure non sono mai stati redatti, possono essere sufficienti anche testimonianze orali.

Art. 4 Esame delle domande

¹ L'UFG esamina in via prioritaria le domande di persone di oltre 75 anni, di persone affette da una malattia grave comprovata o di persone la cui qualità di vittima è stata già riconosciuta nell'ambito dell'aiuto immediato.

² Per il resto l'UFG esamina le domande nell'ordine cronologico di inoltro.

Art. 5 Commissione consultiva

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istituisce la commissione consultiva.

² La commissione conta da 7 a 9 persone, 3 o 4 delle quali sono oggetto di misure o vittime.

³ La commissione è coinvolta dall'UFG nella valutazione delle domanda e si esprime in particolare su questioni legate al modo di procedere e su altre questioni di principio, nonché su domande che sollevano questioni particolarmente delicate.

Art. 6 Decisione e versamento del contributo di solidarietà

¹ L'UFG emana una decisione sul diritto al contributo di solidarietà e procede ai versamenti.

² Se complessivamente non sono presentate più di 12 000 domande, si rinuncia alla rateizzazione e si versa l'importo massimo pari a 25 000 franchi per vittima.

³ Nel conteggio delle domande presentate non sono considerate quelle manifestamente infondate. Una domanda è manifestamente infondata soprattutto se:

- a. la misura coercitiva a scopo assistenziale o il collocamento extrafamiliare indicati esulano chiaramente dal campo d'applicazione temporale della LMCCE;

- b. il richiedente non è manifestamente una vittima ai sensi dell'articolo 2 lettera d LMCCE;
- c. una domanda non contiene nessun tipo di indicazione necessaria per valutare la qualità di vittima.

Sezione 3: Conservazione e archiviazione

Art. 7 Conservazione e archiviazione presso la Confederazione

L'archiviazione e la conservazione presso la Confederazione degli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 sono rette dalle disposizioni dalla legislazione federale in materia di archiviazione².

Art. 8 Conservazione amministrativa

Gli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 vanno conservati, a prescindere dal luogo di conservazione, almeno per altri dieci anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Non si può procedere a una nuova valutazione prima dello scadere di tale termine.

Art. 9 Termine di protezione e consultazione durante detto termine

¹ Se non vi sono disposizioni cantonali in materia di archiviazione che disciplinano in modo adeguato il termine di protezione e la consultazione durante detto termine, i capoversi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche agli:

- a. archivi cantonali;
- b. altri archivi dell'ente pubblico che sottostanno alla legislazione cantonale;
- c. archivi delle istituzioni di cui all'articolo 10 capoverso 4 LMCCE

² Gli atti contenenti dati personali sottostanno a un termine di protezione di 80 anni. Detto termine scade alla morte della persona oggetto di misure e, se la data del suo decesso non è certa, 100 anni dopo la sua nascita.

³ Le persone oggetto di misure hanno diritto in ogni momento ad accedere agli atti che le riguardano. I congiunti hanno diritto ad accedere a detti atti se la persona oggetto di misure:

- a. autorizza la consultazione; o
- b. è deceduta.

² RS 152.1; 152.11

⁴ Può essere concesso l'accesso per scopi statistici o di ricerca, se entrambi i presupposti seguenti sono soddisfatti:

- a. le persone oggetto di misure hanno acconsentito all'utilizzo di atti contenenti i loro dati personali oppure gli atti sono utilizzati in forma anonima o senza indicare direttamente la persona, non appena lo scopo del trattamento lo permette;
- b. i risultati sono divulgati in modo tale da non permettere l'identificazione delle persone oggetto di misure.

Sezione 4: Piattaforma per servizi di ricerca e altre misure di promozione

Art. 10 Piattaforma per servizi di ricerca

¹ L'UFG sostiene l'istituzione di una piattaforma comune dei vari servizi di ricerca, che aiutano le persone oggetto di misure nella ricerca di congiunti o altre persone a loro vicine.

² L'UFG agevola l'accesso a questi servizi di ricerca.

Art. 11 Altre misure di promozione

¹ L'UFG organizza lo scambio di informazioni ed esperienze tra le vittime e le altre persone oggetto di misure e contribuisce in questo modo a sviluppare e valorizzare le loro risorse personali e professionali.

² L'UFG può sostenere finanziariamente progetti di aiuto reciproco di organizzazioni di vittime e di altre persone oggetto di misure, nonché progetti di altre organizzazioni che servono all'aiuto reciproco di vittime e persone oggetto di misure.

³ L'UFG può sostenere tali progetti anche attraverso altre misure, specialmente fornendo consulenze, emanando raccomandazioni e assumendo patrocinii.

Art. 12 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco

¹ I promotori di progetti di cui all'articolo 11 capoverso 2 presentano domanda all'UFG per un sostegno finanziario della Confederazione.

² Le domande devono contenere:

- a. la descrizione del progetto, che ne illustra gli obiettivi, le modalità di esecuzione nonché la pianificazione temporale;
- b. il piano di finanziamento e il preventivo del progetto con indicazione del necessario aiuto finanziario della Confederazione;
- c. in base alla forma giuridica del promotore del progetto, lo statuto, la filosofia o una descrizione dell'organizzazione da cui si evincono le responsabilità.

³ L'UFG esamina le domande e concede aiuti finanziari nell'ambito dei crediti stanziati.

⁴ Se le domande presentate eccedono i mezzi finanziari disponibili, sono prese in considerazione in via prioritaria le domande per le quali si può prevedere il miglior grado di efficacia nell'ottica dell'aiuto reciproco auspicato e che presentano un carattere particolarmente innovativo.

⁵ Il promotore del progetto fa annualmente rapporto all'UFG in merito all'andamento del progetto e al più tardi sei mesi dopo la conclusione del progetto gli presenta un rapporto finale.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.

15 febbraio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

